

Le disposizioni di cui all'**articolo 6, comma 2, lettera b)**, sostituendo l'articolo 113 del COM, sono volte a ridefinire completamente l'organizzazione logistica della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *ter*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare, le richiamate disposizioni di novella, prevedono di riorganizzare (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinarie delle Forze armate, l'Ispettorato logistico riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare. Da quest'ultimo, quale comando di vertice, dipendono i Comandi logistici d'area, che ancorché a vocazione logistica, assumono le attribuzioni di tipo territoriale e presidiarie attualmente attestate sui Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e sui Comandi militari marittimi autonomi. Si tratta di una forte razionalizzazione che in definitiva prevede una sorta di identificazione fra organizzazioni logistica e territoriale, con consistenti effetti in termini di contrazione strutturale.

Le disposizioni di cui all'**articolo 6, comma 2, lettera c)** intervengono sull'articolo 114 del COM, al fine di semplificare la formulazione della norma, coordinandola con quanto previsto in sede regolamentare per la disciplina di dettaglio dei compiti del servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare. Si precisa comunque che gli apparati nautofoni e radiofari sono stati dismessi dall'impiego e pertanto non vengono più gestiti dal Servizio Fari Nazionale di modo che, con un successivo provvedimento di natura regolamentare, andranno espunti anche dall'articolo 169 del TUOM e ovunque essi compaiono. Tale scelta discende da valutazioni emerse in campo internazionale (IALA) ove è stato convenuto che i segnali marittimi acustici, per i limiti che presentano, non possono essere considerati validi ausili alla navigazione, a differenza, invece, dei fari e degli altri segnalamenti marittimi.

L'**articolo 6, comma 2, lettera d)**, contiene disposizioni di novella all'articolo 116 del COM, volte a rimodulare l'organizzazione formativa della Marina militare, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *ter*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti



dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinarie delle Forze armate, la Marina ha riconfigurato, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, l'Ispettorato delle scuole in Comando scuole della Marina militare. Inoltre, rispetto al testo vigente, la eliminazione delle sedi di alcuni istituti di formazione, risulta coerente con le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 116, che attribuiscono alle determinazioni del Capo di stato maggiore di Forza armata, la potestà di determinare le sedi, l'ordinamento e il funzionamento di Comandi, Enti e Istituti.

Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina, di cui al comma 1, lettera e), viene espunto dall'articolo 116, così come modificato dalla disposizione in commento, poiché già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 6, comma 2, lettera e), sull'articolo 120, comma 1, del COM introducendo alla lettera e) le funzioni di direzione delle direzioni e delle sezioni del genio militare tra quelle proprie del Corpo del Genio navale.

L'articolo 6, comma 2, lettera f), contiene disposizioni di novella all'articolo 124 del COM, volte a ridefinire l'organizzazione territoriale della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riconfigurazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188-ter) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare per la Marina, dei tre Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo (Alto Tirreno, Jonio e Canale d'Otranto e Adriatico), per quello dell'Adriatico ne è già stata decretata la soppressione a mente del DM 20 febbraio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM. **Al riguardo, occorre precisare che le** relative funzioni si re-distribuiscono tra il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno e il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto. Questi ultimi, a loro volta, sono riconfigurati rispettivamente, in Comando Logistico della Marina militare Area Nord e Comando Logistico della Marina militare Area Sud. Dei tre Comandi militari marittimi autonomi (... in



Sicilia, ... in Sardegna e della Capitale), quello della Sardegna è soppresso e, le relative funzioni, transitano al Comando Logistico della Marina militare Area Nord, che si avvale, per il loro esercizio in Sardegna, del dipendente Comando Supporto Logistico di Cagliari. I Comandi militari marittimi autonomi della Sicilia e della Capitale sono riconfigurati rispettivamente in Comando logistico della M.M. Area Sicilia e Comando logistico della M.M. Area Capitale. In tal modo la Marina militare ha inteso concentrare in un'unica struttura organizzativa, ancorché a vocazione prevalentemente logistica (il Comando logistico d'Area), anche le attribuzioni territoriali e presidiarie, ormai divenute residuali, in particolare, fra l'altro, per la sospensione della leva.

4.7 REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Le disposizioni di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera a)**, in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare, introduce l'articolo 2188-*quater*), all'interno delle disposizioni transitorie del COM, che per ciò stesso sono collocate nel **libro nono**, che contiene e riporta nel dettaglio il programma di revisione in senso riduttivo, indicando i provvedimenti ordinamentali di soppressione e riconfigurazione di comandi, enti e strutture organizzative dell'Aeronautica. Per gli approfondimenti su struttura e finalità della norma di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle considerazioni già illustrate ai **paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 alle pagine 5 e seguenti**.

Fra i principali provvedimenti ordinativi previsti dal programma di rimodulazione strutturale di interesse dell'Aeronautica militare, si segnalano le soppressioni del 50° Stormo con sede a Piacenza e del Distaccamento Aeroportuale di Cagliari Elmas, entrambe entro il 31 dicembre 2015, nonché le riconfigurazioni del Comando logistico, dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, del 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), del 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), dei Distaccamenti aeroportuali di Pantelleria (TP) e Brindisi e della Direzione di amministrazione con sede a Bari.

Il mutato assetto ordinativo conseguente dai summenzionati provvedimenti ordinativi non comporta mutamenti tali da necessitare un intervento correttivo ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal COM.

Le disposizioni di cui **all'articolo 7, comma 2, lettera a)**, oltre alla eliminazione di un mero refuso, riformulano il comma 3, dell'articolo 146 del COM in materia di organizzazione formativa dell'Aeronautica militare, coerentemente con l'esigenza di uniformare le disposizioni attributive delle medesime funzioni ai Capi di Stato maggiore di Forza armata di esercito e Marina contenute, rispettivamente, negli ultimi commi degli articoli 104 e 116.



4.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLA SANITÀ MILITARE

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera a)**, intervengono sull'articolo 188 del COM, al fine di precisare che la struttura del vertice sanitario interforze, cioè *l'Ispettorato generale della sanità militare*, è collocata nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Dicastero. La modifica, recepisce e, conseguentemente adegua la normativa di livello primario, alla nuova formulazione dell'articolo 89, comma 1, lett. *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 2012.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera b)**, intervengono sull'articolo 189 del COM, al fine di rivisitare l'articolazione del Collegio medico legale in senso riduttivo, per renderne più moderno ed efficace il funzionamento e per ampliare il novero dei soggetti che possono richiedere i suoi pareri.

In particolare:

- al comma 1 si chiarisce che oltre alle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, possono richiedere il parere del Collegio medico-legale gli organi della giustizia amministrativa, le amministrazioni pubbliche e il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
- è stata profondamente rivista l'articolazione e la composizione del Collegio, sopprimendo i commi 4, 5 e 6, mentre i commi 2 e 3 sono stati completamente riformulati. In particolare è stata eliminata la previsione della rigida articolazione in sei sezioni di cui tre distaccate presso la Corte dei conti, e della composizione del Collegio, rinviando alla struttura ordinativa, con un'articolazione di massimo cinque sezioni, secondo le determinazioni dello Stato maggiore della difesa. È stata comunque mantenuta la possibilità di istituire sezioni distaccate presso la Corte dei conti. Con riguardo alla possibilità di costituire sezioni distaccate del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, si evidenzia che tali sezioni devono comunque essere ricomprese nel limite massimo di 5 sezioni previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 189, e che comunque, come precisato al successivo comma 11, lettera *b-bis)*, le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti. Al fine di evitare possibili dubbi in sede applicativa si è proceduto, comunque, ad integrare la disposizione precisando che delle 5 sezioni previste non più di due possono essere distaccate presso la Corte dei conti. Ciò consentirà una maggiore flessibilità dell'intera struttura anche nell'ottica di eventuali ulteriori riorganizzazioni. Per quanto riguarda la composizione si prevede che i componenti debbano



essere scelti tra ufficiali o funzionari medici delle Forze armate o di polizia di particolare qualificazione professionale;

- al comma 7, in un ottica di contenimento dei costi, è stato ridotto, da un terzo dell'organico a un quarto, il contingente di medici che, in presenza di vacanze nell'organico di medici militari, possono entrare a far parte del Collegio medico-legale in qualità di membri;
- al comma 9-bis, è stata prevista la possibilità, in analogia a quanto già avviene davanti a altri organismi collegiali medico-legali, che l'interessato sia assistito da di un medico di fiducia durante tutta l'attività davanti al Collegio;
- al comma 11, in relazione alla flessibilità prevista ai commi 2 e 3 per l'articolazione del Collegio, è stata soppressa la previsione della sede presso il Ministero della difesa, per consentire la massima flessibilità organizzativa, ed è stata aggiunta la lettera b-bis) al fine di prevedere che le spese di funzionamento per le eventuali sezioni distaccate siano poste a carico delle amministrazioni "ospitanti".

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera c)**, intervengono sull'articolo 190 del COM, a completamento di quelli citati riguardanti il Collegio medico legale, recando le necessarie modifiche anche all'articolo 190. In particolare al:

- comma 1, si interviene per indicare che l'organico di ogni sezione del Collegio è di cinque componenti, compreso il presidente. La modifica intende incidere in maniera sostanziale sull'organico che passa così dai 70 componenti a un massimo di 27 (5 componenti per cinque sezioni più Presidente e Vicepresidente del Collegio), compresi il presidente e il vicepresidente del Collegio. E' stata aggiunta, inoltre, al fine di aumentare la qualificazione e la professionalità delle sezioni e, conseguentemente, la qualità del servizio reso all'organo che richiede il parere, la previsione per la quale a ciascuna sezione è assegnato un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
- comma 2, in conseguenza delle modifiche in materia di organico del Collegio, viene rimodulato il *quorum* necessario per la validità delle riunioni, sia delle adunanze del *plenum* Collegio, sia delle singole sezioni, stabilendole, rispettivamente, alla metà e a due componenti oltre il presidente;
- comma 3, lettere *a)* e *c)*, l'intervento è volto a uniformarne il contenuto alle competenze indicate al comma 1 dell'articolo 189.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera d)**, intervengono sull'articolo 191 del COM, in materia di **organi sanitari direttivi di Forza armata**. In particolare:

- al comma 2, per adeguare la formulazione a quella contenuta nella rubrica dell'articolo e al comma 1;



- ai commi 3, 4 e 4-bis, al fine di riformulare una previsione che non risulta adeguata alla reale organizzazione (il vertice sanitario espleta le sue attribuzioni attraverso la Commissione di cui all'art. 194 e un'altra Commissione medica) e per prevedere la possibilità che, nell'ambito della struttura sanitaria di Forza armata di cui si avvale il Capo dell'organo direttivo di vertice per espletare le sue attribuzioni, può essere istituita una Commissione medica di secondo grado di Forza armata.

Sono stati lasciati inalterati – nel numero - sia i componenti della Commissione che le modalità della nomina (comma 4), mentre è stato aggiunto un comma per precisare le sue competenze. In particolare alla Commissione medica di secondo grado di Forza armata sono state fatte affluire le competenze già esercitate dai Direttori di sanità dell'Esercito e della Marina, rendendola competente a esaminare i ricorsi avverso i giudizi sanitari emessi dal Dirigente del servizio sanitario e dal Direttore di struttura sanitaria militare, che non vertano sulla materia della idoneità al servizio (per la quale opera la Commissione medica interforze di seconda istanza, di cui al successivo art. 194), bensì sull'idoneità all'espletamento delle specializzazioni operative di Forza Armata. Ad esempio per i paracadutisti, sommozzatori, incursori, carristi, ecc..(comma 5).

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera e)**, intervengono sull'articolo 193 del COM, e sono volte a chiarire che le Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza possono essere costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. Conseguentemente è stata adeguata la previsione contenuta nel comma 3 riguardante la composizione della Commissione, con riguardo alla individuazione del presidente della stessa nel direttore del Dipartimento militare di medicina legale. È stato, inoltre, aggiunto il comma 6, relativo alla possibilità che intervenga ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, un delegato del comandante o del capo ufficio per cui presta servizio la persona nei confronti della quale vengono effettuati gli accertamenti. La previsione (al comma 5-bis), che riproduce quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, per la Commissione medica interforze di seconda istanza, assicura il mantenimento della necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche di tutto il personale valutato.

A ciò si aggiunga che il Centro ospedaliero di Milano è riorganizzato in Dipartimento militare di medicina legale attraverso la riconfigurazione in senso riduttivo, anche del livello ordinativo.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera f)**, intervengono sull'articolo 194 del COM, concernente la Commissione interforze di seconda istanza:

- **introducendo il comma 01** al fine di chiarire l'ambito delle competenze della Commissione, che si pronuncia in seconda istanza sui ricorsi avverso i giudizi medici, espressi dalle Commissioni mediche di cui all'articolo 193, o dagli altri organismi di accertamento medico



indicati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461, in materia di idoneità al servizio del personale militare e civile di tutte le pubbliche amministrazioni. Si prevede, altresì, la possibilità di istituire non più di due Commissioni per l'intero territorio nazionale, riproducendo nella norma la riduzione **del cinquanta per cento delle Commissioni medesime**. Relativamente al numero delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, si evidenzia che fino ad oggi è sempre stata operante più di una commissione sull'intero territorio nazionale. In particolare, originariamente, erano previste **quattro commissioni**, con sede, rispettivamente, a Milano, Roma, Napoli e Bari. Oggi sono ancora operative le due Commissioni mediche interforze di seconda istanza di Milano e Roma. Pertanto, la disposizione in esame, nella parte in cui prevede la presenza di una o più commissioni interforze di seconda istanza, **non determina l'incremento del numero delle commissioni in questione**. Tale ultima affermazione, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avanzata nel corso dei tavoli tecnici che hanno formalmente presieduto, tra l'altro, anche all'analisi congiunta delle osservazioni formulate sui testi, è stata espressamente consacrata nel testo attraverso l'inserimento nel comma 01, dell'articolo 194, della clausola di salvaguardia per cui la costituzione delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, può avvenire solo *senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica*.

- **modificando il comma 1** al fine di eliminare la disciplina dell'organico e, trattandosi di organismo interforze, rinviando alla struttura ordinativa che sarà definita dallo Stato maggiore della difesa;
- **aggiungendo al comma 2 la lettera b)**, che, nel prevedere la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, uniforma la composizione della Commissione di seconda istanza a quella di prima istanza (cfr. art. 193, comma 4).

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera g)**, intervengono inserendo, dopo l'articolo 195 del COM, gli articoli 195-bis e 195-ter, in materia di Istituti di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare. L'intervento in commento, in particolare, completa le disposizioni in materia di organismi sanitari militari, reintroducendo nell'ordinamento le disposizioni riguardanti gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare - ora ridenominati Istituti di medicina aerospaziale - e la Commissione sanitaria d'appello. Le disposizioni di cui all'articolo 195-bis e 195-ter non sono in alcun modo suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, essendo dirette esclusivamente a ridenominare **gli attualmente esistenti** Istituti medico legali dell'Aeronautica militare, in Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, definendone in modo più



puntuale i compiti, nonché a porre rimedio alla parziale carenza di una puntuale disciplina normativa, relativa ad un organo da sempre esistente ed operante (la Commissione sanitaria d'appello, appunto) che si è venuta a determinare allorquando il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina di tali organismi, sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare, senza che fossero operati correttamente i conseguenti necessari interventi di riassetto. Gli Istituti di medicina aerospaziale e la Commissione sanitaria d'appello assolvono le funzioni, affidate al Corpo sanitario aeronautico dall'articolo 150, comma 1, lettera *a*), del COM, di certificazione dell'idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e controllori del traffico aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado, non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Tali organismi erano originariamente disciplinati nell'ambito del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e del regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare senza averne, però, operato un completo riassetto.

In particolare, a seguito delle citate abrogazioni si è venuta a determinare una situazione peculiare per la quale a fronte del venir meno delle disposizioni istitutive e di attribuzione dei compiti dei citati organi sanitari, nei confronti del personale aeronavigante dello Stato, permane a tutt'oggi l'attribuzione della competenza in capo ai medesimi organi sanitari militari in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo del personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o un attestato aeronautico, in ragione del richiamo a tali organi recato da disposizioni contenute in norme esterne all'ordinamento militare (cfr.: d.lgs. n. 150 del 2010, art. 150, comma 1, lett. *a*); d.P.R. n.90 del 2010, art. 583, comma 1; ENAC, regolamento organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità, in attuazione articolo 734 cod. nav.; legge n. 859 del 1965, art. 26; d.P.R. n. 566 del 1988, art. 38, co. 6).

Il comma 1 dell'articolo 195-bis, individua le competenze degli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in materia di accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di



navigazione aerea nei confronti del personale sopra citato, di controlli ordinari e straordinari sul mantenimento di tali idoneità. Al fine di una ottimale uso delle risorse, al comma 2 si prevede la possibilità che gli Istituti in esame, in occasione degli accertamenti dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, possano pronunciarsi anche sull'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto. Diversamente, il personale di volo e non di volo delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo dei vigili del fuoco, dopo aver ottenuto l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, dovrebbe rivolgersi alla Commissione medica ospedaliera interforze di prima istanza per ottenere anche l'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto. In tali casi si prevede, al fine di garantire l'espressione di un giudizio che tenga conto della specificità dell'impiego cui l'interessato è adibito, la preventiva acquisizione delle valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero del Corpo dei vigili del fuoco. Il comma 3 demanda a una direttiva dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, in considerazione della necessità di costante monitoraggio delle disposizioni internazionali in materia e dell'eventuale tempestivo adeguamento delle disposizioni interne, la periodicità delle visite e le modalità tecniche con le quali le stesse si devono svolgere.

L'articolo 195-ter, riguarda invece la Commissione sanitaria d'appello. Oltre a quanto già rappresentato con riferimento all'introdotta articolo 195-bis, si precisa che la Commissione in esame ha una competenza esclusiva per l'esame in secondo grado dei giudizi di non idoneità espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per tutto il personale di volo e non di volo delle amministrazioni pubbliche e per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea (iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, cfr. art. 26, legge 13 luglio 1965, n. 859). Permane la competenza della Commissione medica d'appello, operante presso il Ministero della salute, per l'esame dei ricorsi dei possessori di licenze e attestati aeronautici non dipendenti da aziende di navigazione aerea (cfr.: art. 38, d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566; art.13, comma 5, Regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" e articolo 11 del d.P.R. n. 44 del 2013). L'articolo in esame, individuata al comma 1 la competenza della Commissione, prevede che la stessa sia formata da tre componenti e che le funzioni di presidente siano affidate al Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare. Al comma 3 si prevede, in analogia a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 195-bis, la possibilità che la Commissione, nell'esaminare i ricorsi nella materia di competenza, possa pronunciarsi anche sull'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto dell'istante. Per tali giudizi, anche in conformità a quanto previsto per le commissioni mediche interforze di prima e di seconda istanza (art. 193, comma 4 e



articolo 194, comma 2, lett. b)), si dispone la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco (comma 5). Si prevede, infine, che l'istante possa essere assistito durante la visita da un medico di sua fiducia (comma 6) e che nei casi di accertamenti sanitari complessi la Commissione si avvalga di un parere di un medico specialista dell'Aeronautica militare che non abbia già partecipato al giudizio di prima istanza.

La disposizione recata **dall'articolo 8, comma 1, lettera h)**, interviene sull'articolo 199 del COM, al fine di chiarire che ai titolari di infermerie presidiarie sono estese le attribuzioni medico-legali dei direttori qualsivoglia struttura sanitaria descritta nell'articolo 195 e non solo dei direttori degli ospedali, in considerazione della progressiva riorganizzazione in senso riduttivo di tali strutture.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera i)**, intervengono sull'articolo 200 del COM:

- modificando la rubrica e il comma 1 al fine di rettificare la qualificazione delle visite indicate nelle lettere da a) a n), e chiarire che si tratta di visite medico-legali;
- modificando il comma 2, per adeguare la denominazione degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare con quella, più consona alla funzione effettivamente svolta, di Istituti di medicina aerospaziale. La medesima modifica di natura meramente terminologica è del pari operata agli articoli: 150, comma 2, **dall'articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2)**; 201, comma 1, lett. d), **dall'articolo 8, comma 1, lettera l)**; 1205, comma 1, lettera d); 1268, comma 1, lettera a), in materia di determinazione delle attribuzioni specifiche per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo attuativo della delega con riferimento alla contrazione degli organici del personale militare e civile.

4.9 MODIFICHE MERAMENTE TERMINOLOGICHE OVVERO DI ADEGUAMENTO A NORMATIVA SOPRAVVENUTA.

L'articolo 9, invece raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio. In particolare, nei termini sopra descritti, si interviene sugli articoli 11; 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2); 31, comma 1; 95, comma 3; 97, comma 3; 119, comma 1, lettera d); 132, commi 2 e 3; 150 già citato; 165, comma 4; 237, commi 2, 5 e 6; 251, comma 3; 254, commi 1 e 2; 266, comma 1 e 2; 267, comma 5; 280, comma 2; 322, comma 9; 323, commi 1 e 2; 534, commi 1 e 2; 556; 557, di cui si dispone in via consequenziale l'abrogazione, poiché norma di finanziamento di organismo soppresso ai sensi dell'articolo 12,



comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012; 567, comma 1; 1408, comma 2; 1418; 1426, comma 1; 1431, comma 1; 1445; 1448, comma 3; 1494, comma 1 e 2266, comma 1.

4.10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ATTUATIVE DEI PROGRAMMI DI REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI.

L'articolo 10, al comma 1, lettera a), dispone l'inserimento di un solo articolo, il 2188-*quinquies*), di coordinamento e di chiusura, inserito nel libro nono, quindi nell'ambito delle disposizioni transitorie del COM, contenente quelle disposizioni attuative, ovvero a carattere transitorio volte ad accompagnare e disciplinare l'attuazione dei programmi di revisione in senso riduttivo delle strutture delle Forze armate, recati dai precedenti articolo 2188-bis), 2188-ter) e 2188-*quater*) e, più in generale dello strumento militare nazionale. In particolare, ai commi 1 e 2, si impegna il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti ordinamentali di riorganizzazione di Comandi enti ovvero strutture organizzative, previsti dal programma di revisione strutturale, a promuovere incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle problematiche connesse al reimpiego del personale civile ivi in servizio, e a favorire, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale e si dichiara l'assenza di nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle procedure di reimpiego. E' altresì stato inserito in modo espresso, su richiesta delle organizzazioni sindacali, il rinvio ai criteri e alle procedure previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Il comma 3, invece, prevede una necessaria "cabina di monitoraggio" sulla corretta e tempestiva esecuzione del programma di riorganizzazione strutturale delle Forze armate, con la possibilità, data la lunga durata dello stesso di apportare, ove necessari gli opportuni correttivi, fatti salvi, in ogni caso, gli obiettivi di contrazione strutturale complessiva imposti. Il comma 4, ribadisce l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento attraverso la relazione già prevista a regime dall'articolo 12, comma 2 del COM, circa lo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riconfigurazioni delle strutture di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali delle Forze armate.

Ad ulteriore tutela delle garanzie partecipative delle rappresentanze del personale militare e civile, il comma 5, prevede espressamente che con cadenza annuale, presso il Dicastero, siano svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative, sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.



L'articolo 10, al comma 2, lettera a), interviene per adeguare l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per le ragioni e l'illustrazione dell'intervento, di mero coordinamento, si fa rinvio alle considerazioni formulate con riferimento alle modifiche recate all'articolo 15 del COM, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente schema (pagina 16) .

L'articolo 10, al comma 3, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per sopprimere l'incarico di Consigliere militare nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, in armonia con l'introduzione dell'articolo 984-bis, nel COM, recata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente provvedimento.

Si evidenzia, in conclusione, che risultando questa prima decretazione delegata già molto ponderosa, è stato valutato opportuno non aggravarla oltremodo con l'introduzione di tutti gli interventi di adeguamento terminologici, di recepimento dello *ius superveniens*, integrativi e correttivi, limitandosi a considerare solo quelli, per ora , recati dall'articolo 9 dello schema. Per tutti gli altri interventi di questo tipo, è prevalso l'orientamento di rinviarli ai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi che saranno emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che, pertanto *assolveranno* anche ad una *indispensabile funzione "manutentiva"* del corpo codicistico, notevolmente turbato dalla decretazione d'urgenza subentrata nel decorso biennio. Fatti dunque salvi gli ulteriori interventi correttivi ovvero integrativi che, verosimilmente, dovranno essere predisposti a mente dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al Codice dell'ordinamento militare dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la **necessità** di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

In ordine al presente provvedimento non è stata effettuata l'Analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione [Sezione 1, lettere B), C) e D); Sezione 3; Sezione 5, lettere A), b) ed E)] coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna allo Stato.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE A), B) E D) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244

RELAZIONE TECNICA

In **premessa** alla presente Relazione Tecnica, si rappresenta che essa, al fine di assicurare i più elevati possibili livelli di trasparenza, leggibilità e comprensibilità, contiene il *massimo consentito* delle informazioni su *ordinamento, consistenza, livelli ordinativi, dislocazione anche geografica delle strutture, Comandi, Reparti, impianti di comunicazione, sistemi e dotazioni delle Forze armate*, la cui completa, ovvero indiscriminata diffusione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 8 aprile 2008, recante *Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90), sarebbe, invece, idonea a recare un *danno grave* alla preparazione e alla difesa militare quale *supremo interesse dello Stato*. Al riguardo, tuttavia, onde consentire alle Amministrazioni concertanti ogni eventuale ulteriore approfondimento, si segnala la disponibilità della Difesa, nel rispetto della normativa vigente, a far prendere visione della documentazione *classificata* disponibile ai dirigenti preposti che ne rappresentassero la necessità, ai fini del prosieguo dell'*iter* approvativo del presente provvedimento.

Il complesso dei provvedimenti ordinativi di soppressione e di riorganizzazione, riportati nelle lettere *a)* e *b)*, dei commi 1, degli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, adottati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, unitamente agli altri provvedimenti ordinativi di soppressione o di riorganizzazione di strutture non direttamente disciplinati nel COM o nel TUOM e a quelli ad essi consequenziali adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria **ordinaria** potestà ordinativa dai Capi di stato maggiore di Forza armata, richiamati dai commi 2 dei citati articoli e puntualmente indicati nelle **Tabelle 3, 4, 5 e 6** allegate alla Relazione illustrativa, consentono al **2018** [tenuto presente che solo 4 provvedimenti di riorganizzazione (su **368** complessivi) sono pianificati per il **2019**], di conseguire una contrazione strutturale complessiva nelle aree operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle FA **pari al 31,52%**, nel pieno rispetto, dunque, del limite **minimo** (... non inferiore al 30%) prescritto dalla legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

In particolare, nella sotto riportata **Tabella A**, ai fini di una maggiore chiarezza, viene schematizzato, con **evidenza** della disaggregazione per Forza armata e tipologia di provvedimento (DM ai sensi dell'articolo 10, comma 3 o determinazione ordinativa dei Capi di stato maggiore), l'intero



programma delle riorganizzazioni strutturali (soppressioni e riconfigurazioni) dello strumento militare.

FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI	
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE
EI	36	49	46	76
MM	8	0	27	12
AM	2	71	8	33
TOT 1	46	120	81	121
TOT 2	166		202	
TOT 3	368			

Nella sottostante **Tabella B**, invece, il programma di riorganizzazione strutturale dello strumento militare viene illustrato, pur mantenendo la disaggregazione per tipologia di provvedimento attuativo, indicandone l'incidenza per ogni singolo anno di pianificata attuazione.

P R O V V E D I M E N T I	ANNO	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI		TOT
		DM	CSM	DM	CSM	
	2013	17	35	53	50	155
2014	9	12	10	24	55	
2015	2	8	9	36	55	
2016	3	7	1	8	19	
2017	0	0	0	0	0	
2018	15	5	8	2	30	
2019	0	3	0	1	4	
2020	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	



	2023	0	0	0	0	0
	2024	0	50	0	0	50
		46	120	81	121	368

Con riguardo al conseguimento della contrazione strutturale complessiva del 31,52% all'esito dell'attuazione di tutti i provvedimenti ordinativi di riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazioni) pianificati e inseriti nel programma di revisione strutturale dello strumento, occorre precisare che la indicata percentuale è il risultato di un procedimento matematico che considera differenti *coefficienti di pesatura* di ciascun comando, ente, ovvero, struttura organizzativa, oggetto di provvedimenti di riorganizzazione inclusi nel programma stesso; coefficienti, attribuiti in funzione della tipologia di provvedimento (soppressione o riconfigurazione), del livello ordinativo (dal Corpo d'Armata al piccolo comando retto da maresciallo) e, quando si verifica, della correlata eventualità di liberazione di immobili ovvero di interi sedimi.

Tale *metodologia* si è resa necessaria per evitare di attribuire lo stesso valore (che ove non adeguatamente corretto sarebbe stato "1") sia alle definitive soppressioni, sia alle (benché in riduzione) riconfigurazioni; inoltre, senza tali correttivi, analoga aporia, si sarebbe presentata nel caso di medesime tipologie di intervento su Corpi d'Armata ovvero su Comandi di minimo livello ordinativo. Procedere nei termini appena sopra descritti avrebbe significato calcolare una percentuale "*meramente numerica*" **certamente non significativa** ai fini della indicazione della **effettiva contrazione strutturale complessiva conseguita**.

Più nello specifico, dunque, al fine di ottenere una valutazione ponderale di ciascun provvedimento previsto su ciascuno specifico ente incluso nel programma di riordino strutturale, si è proceduto alla previa applicazione *sequenziale e standardizzata* degli appositi coefficienti di pesatura di seguito illustrati:

- Coefficienti moltiplicativi fissi riferiti alla tipologia di provvedimento (Kt): uguali a "1", per i provvedimenti di **soppressione** e a "**0,1**" per quelli di **riconfigurazione** (ove il valore 0,1 scaturisce dal valor medio di contrazione organica che la riconfigurazione in riduzione, di massima, produce);
- Coefficienti moltiplicativi fissi riferiti ai livelli ordinativi del comando, ente o struttura oggetto di intervento (Kg): uguali a:
 - "0,5" – per Comandi/Enti retti fino al grado di Maresciallo;
 - "0,6" - per Comandi/Enti retti fino al grado di Tenente o grado corrispondente;
 - "0,7" - per Comandi/Enti retti da Capitano o grado corrispondente;
 - "0,8" - per Comandi/Enti retti da Maggiore o grado corrispondente;



- “0,9” - per Comandi/Enti retti da Tenente Colonnello o grado corrispondente;
- “1” - per Comandi/Enti retti da Colonnello o grado corrispondente;
- “1,2” - per Comandi/Enti retti da Generale di Brigata o grado corrispondente;
- “1,4” - per Comandi/Enti retti da Generale di Divisione o grado corrispondente;
- “1,5” - per Comandi/Enti retti da Generale di Corpo di Armata o grado corrispondente.

I predetti coefficienti sono incentrati sul valore numerico di riferimento neutro “1”, assegnato all'ente medio retto da Colonnello, quale grado di livello dirigenziale non generale militare, dal quale conseguono tutti gli altri coefficienti in decremento in corrispondenza di gradi minori, ovvero, in incremento, per quelli più alti, fino a quello apicale di Generale di Corpo d'Armata;

- Coefficienti eventuali riferiti ai profili infrastrutturali (Ke): uguali a “1”, quando al provvedimento è connesso anche il rilascio dell'intero sedime e a “0,5”, quando, invece, al provvedimento è connesso il solo rilascio di immobili, mantenendo comunque la presenza sul sedime. L'uso di tali coefficienti aggiuntivi intende fornire il riscontro, che ove presente risulta significativo, delle eventuali minori esigenze di spesa derivanti dall'abbandono di infrastrutture ovvero dalla connessa rimodulazione in riduzione delle spese di gestione.

Stabiliti i sopra menzionati oggettivi e uniformemente applicati parametri di pesatura, il valore ponderale specifico (Vps) attribuito a ciascun provvedimento ordinativo di soppressione o di riconfigurazione facente parte del programma di riorganizzazione strutturale dello strumento militare è dato dalla formula:

$$Vps = (Kt \times Kg) + Ke;$$

ove :

- il (Kt) è il coefficiente moltiplicativo fisso riferito alla **tipologia** di provvedimento;
- il (Kg) è il coefficiente moltiplicativo fisso riferito al **livello ordinativo** della struttura oggetto del provvedimento;
- il (Ke) è il coefficiente eventuale riferito all'eventuale **rilascio di immobili o di interi sedimi**.

Sulla base della sopra indicata formula, per ciascuno dei 368 complessivi interventi previsti dal programma di revisione strutturale dello strumento militare, è stato calcolato il Vps , di modo che la sommatoria dei Vps così ricavati, esprime il **valore ponderale totale (Vpt)** dell'intero programma di riordino, pari a **233,27**, che, in definitiva, esprime il **peso ponderale complessivo degli interventi di riorganizzazione** (soppressioni e riconfigurazioni) **previsti dall'intero programma di revisione in senso riduttivo delle strutture delle Forze armate**, relazionato all'assetto strutturale complessivo rappresentato dal totale di **740 elementi di organizzazione** di Esercito Marina e Aeronautica disseminati sul territorio nazionale.



In buona sostanza, è come dire che, in termini numerici, per il calcolo della percentuale di contrazione complessiva (reale), in luogo del valore meramente numerico e non significativo di 368, uguale al semplice numero dei provvedimenti di riorganizzazione previsti dal programma, si può e si deve utilizzare quello di 233,27, invece, effettivamente indicativo dell'impatto del programma sulla struttura complessiva, tenute presenti le correzioni apportate mediante l'applicazione dei coefficienti sopra descritti.

Rapportando, dunque, in termini percentuali, il Valore ponderale totale (*Vpt*) così ottenuto, cioè 233,27, al numero totale dei comandi, enti e strutture organizzative di cui si compongono complessivamente le Forze armate (740), si ottiene la effettiva percentuale di contrazione complessiva determinata all'esito dell'attuazione del programma stesso.

L'applicazione del sopra descritto calcolo, secondo la logica e i parametri menzionati, è sintetizzata nella di seguito riportata **Tabella C**, arricchita dalle numerose ulteriori informazioni riportate dalle relative note.

Tabella C

	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA		VALORI COMPLESSIVI	
	N.	SOMMA DEI <i>Vps</i> attribuiti a ciascun provvedimento	N.	SOMMA DEI <i>Vps</i> attribuiti a ciascun provvedimento	N.	SOMMA DEI <i>Vps</i> attribuiti a ciascun provvedimento	TOTALE COMANDI ENTI	(<i>Vpt</i>) VALORE PONDERALE COMPLESSIVO PROVVEDIMENTI
N° E.D.O. NON RIORDINATI	137	0	61	0	184	0	382	0
N° E.D.O. SOPPRESSI	85	106,2	8	12,6	73	66,1	166 ¹	184,9 ²
N° E.D.O. RICONFIGURATI	120	16,67	32	19,23	40	12,47	192	48,37 ³
								233,27

PERCENTUALE DI CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA = $(233,27 : 740 \times 100)$

31,52%

(1) Il numero complessivo dei provvedimenti di soppressione (166) necessariamente coincide con il numero degli E.D.O. (elementi di organizzazione) soppressi. La medesima affermazione, tuttavia, non è vera con riferimento ai provvedimenti di riconfigurazione che sono in numero superiore rispetto agli EDO che ne sono oggetto: 202 contro 192. Ciò, in quanto vi sono casi (appresso evidenziati) in cui intervengono più provvedimenti ordinativi, anche di tipologia differente, su uno stesso Comando/Ente in tempi diversi. In particolare: l'EI è interessato da 122 provvedimenti ordinativi su 120 comandi riorganizzati. Ciò, poiché il rgt. "a cavallo" è interessato da 2 diversi provvedimenti nel 2013 (+1) e il CME Abruzzo da 2 provvedimenti, nel 2013 e nel 2018 (+1), per un totale di (+2); la MM è interessata da 39 provvedimenti su 32 comandi riorganizzati. Ciò, poiché, la Brigata San Marco/COMFORSEBARC è interessata da 3 provvedimenti di cui 2 nel 2013 ed 1 nel 2015 (+2); il COMAR/MARIBASE Brindisi è interessato da 1 provvedimento di riorganizzazione nel 2013 per poi essere successivamente soppresso e quindi conteggiato come comando soppresso (+1); lo Stato maggiore della Marina, è interessato da 5 provvedimenti in date diverse nel 2013 (+4), per un totale di (+7). L'AM è interessata da 41 provvedimenti su 40 comandi riorganizzati, poiché lo Stato maggiore dell'aeronautica è interessato da provvedimenti, uno nel 2013 e uno nel 2015, per un totale di (+1). La somma dei totali di Forza armata da conto dei 10 provvedimenti in più rispetto i comandi riorganizzati (2 EI+7MM+1AM).

(2) Considerando che la soppressione assume valore unitario, la differenza che sussiste tra il *Vpt* dei provvedimenti soppressivi ed il numero degli E.D.O. soppressi, è dovuta sostanzialmente al fatto che alcune soppressioni sono anche accompagnate dal rilascio di sedimi e immobili. In particolare: 53 provvedimenti soppressivi su 166 prevedono il rilascio di 47 sedimi e 598 immobili; Per completezza di informazione, il coefficiente moltiplicativo connesso al livello ordinativo (*Kg*) apporta un incremento ponderale marginale del *Vpt*.

(3) Con riferimento alle riorganizzazioni, invece, su 192 enti riorganizzati, per 22 di essi si prevede il rilascio di sedimi e immobili per un totale di 45 sedimi e 336 immobili.



Affrontati i profili argomentativi afferenti al conseguimento quantitativo della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento all'esito dell'attuazione del programma di riordino in riduzione delle strutture dello strumento, come già più diffusamente evidenziato in relazione illustrativa, il provvedimento in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega (n. 244 del 2012), è volto a disciplinare la revisione, in senso riduttivo dello strumento militare, sotto il profilo **non** della diminuzione degli organici del personale militare e civile, a cui è espressamente dedicato altro provvedimento attuativo della medesima delega, ma **della riduzione dell'assetto strutturale ed organizzativo dello strumento**. Lo scopo, è bene ribadirlo, è quello di **concorrere**, attraverso tale importante aspetto, **a realizzare un sistema di difesa efficace e sostenibile**, uniformato **alla tendenziale stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese**.

Ciò si concretizza nell'obiettivo di disporre di uno strumento militare bilanciato in grado di assolvere flessibilmente i compiti assegnati, con capacità operative proiettabili, interoperabili, integrabili e tecnologicamente compatibili con quelle dei principali alleati/*partners*, e che, allo stesso tempo, risulti **sostenibile, alla luce delle risorse finanziarie auspicabilmente stabili**.

In tal senso, attraverso il presente provvedimento, vengono attuati i principi e i criteri direttivi definiti, in particolare, dagli articoli 2, comma 1, lettera *b*) e 4, della legge di delega n. 244 del 2012.

In sostanza, **la citata revisione in senso riduttivo** di Comandi enti e strutture di cui si costituisce lo strumento militare, **non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, prevede, attraverso la soppressione e riconfigurazione di enti operativi, logistici, formativi, territoriali, e periferici, **la razionalizzazione dello strumento** militare nazionale in modo da consentire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% (Vds supra).

Di seguito si procederà alla **valutazione** e, per quanto dimostrabile, alla **quantificazione** nella forma della **stima programmatica**, dei risvolti economici, in termini di **minori esigenze di spesa**, derivanti dal programma di revisione strutturale dello strumento militare, recato dagli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater* del decreto legislativo di cui trattasi, tenendo presente la diversa tipologia degli interventi ordinativi considerati e imposti dal programma stesso, e quindi la loro connessa diversa incidenza, a seconda che si tratti di soppressioni ovvero riconfigurazioni di Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate.

La metodologia seguita per la citata **quantificazione programmatica**, riferita non solo all'esito dell'intero programma di revisione strutturale, ma anche a ciascun anno in cui esso si articola (Cfr., Tabelle B e, in particolare, D), ferma restando, pertanto, la **necessità** delle previste verifiche a



consuntivo, si basa sull'utilizzo, quale parametro di calcolo, del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale; parametro, quest'ultimo, individuato in ragione di risultanze oggettive fissate al 31 dicembre 2012, e cioè dei costi totali di gestione delle Forze Armate, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale.

I valori totali delle **minori esigenze di spesa** risultanti all'esito del programma, e quelli parziali, riferiti a ciascuna annualità in cui esso si sviluppa, scontano non solo le ipotesi poste a base del modello di calcolo teorico, ma anche una serie di variabili esogene non preventivamente certificabili né con riferimento all'*an*, né con riferimento al *quando*, né, talvolta, con riferimento al *quantum*. Per tali ragioni, l'allocazione temporale dell'abbattimento dei costi di funzionamento delle strutture oggetto di soppressione o riconfigurazione, oltre che dal dato certo consistente nella tipologia di provvedimento ordinativo previsto ed attuato, dipende anche direttamente, ovvero indirettamente, tanto dal concreto esito delle attività di riconfigurazione interna della struttura stessa, quanto da fattori variabili, esogeni alla Difesa.

In caso di **soppressione**, infatti, i costi di struttura, come evidenziato nella **Tabella D**, colonna C, si considerano abbattuti del 100%, cioè azzerati, solamente all'atto della cessione ad altri soggetti pubblici o privati, ovvero della riconsegna dell'infrastruttura *all'Agenzia del Demanio* nel rispetto delle procedure di legge all'uopo vigenti. Tale atto di "cessione dell'infrastruttura", costituisce, dal punto di vista della temporizzazione degli effetti finanziari, un **obiettivo programmatico**, tenute presenti le molteplici, possibili destinazioni di immobili e sedimi demaniali, e, principalmente, la complessità delle procedure ad esse connesse. Infatti i procedimenti di dismissione o di valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa risultano condizionati da molteplici fattori quali: l'attuale limitata domanda del mercato immobiliare, le caratteristiche architettoniche spesso rilevanti ai fini della necessità dei pareri delle Soprintendenze, l'attribuzione agli Enti territoriali delle potestà connesse alla determinazione della nuova destinazione urbanistica delle aree e degli immobili di cui trattasi, le limitate risorse finanziarie disponibili per effettuare e dare corso ai piani di caratterizzazione e alle bonifiche ove necessarie, etc.

In caso di **riorganizzazione**, invece, il processo di riconfigurazione delle strutture comporta l'allocazione di costi aggiuntivi, in tutti i casi nei quali alla chiusura del Comando o ente, non segua anche e contestualmente la soppressione, ovvero rimodulazione delle relative attribuzioni. Tali costi di trasformazione, riconfigurazione ovvero di adeguamento delle infrastrutture, sono stati stimati sempre in relazione al maggior fabbisogno indotto dalla movimentazione del personale, oltre che



dalla riqualificazione e adeguamento delle strutture, qualora non dismesse e individuate per lo svolgimento delle attribuzioni non soppresse.

A riguardo risulta pressoché **accertata** l'invarianza di spesa con riferimento al **reimpiego del personale civile**, derivante dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 21 della legge n. 836 del 1973 relativamente alla corresponsione della sola *indennità di prima sistemazione*, così come modificate dal comma 44, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Infatti, relativamente ai **provvedimenti di riordino dell'Esercito di prevista attuazione nel 2013 - 2014**, peraltro già tutti partecipati alle OO.SS., per i **150** dipendenti civili coinvolti non si ravvisano casi di trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente. Per soli 2 (due) Assistenti di Amministrazione in servizio a Gorizia è stato necessario richiedere il reimpiego non più presso enti dell'Esercito, ma in ambito interforze, onde **evitare** l'altrimenti certo trasferimento oltre i 30 km.

Con riferimento ai provvedimenti ordinativi di riorganizzazione (soppressioni o riconfigurazioni) di interesse della Marina militare per le annualità 2013 – 2014, le unità di personale civile coinvolto nel processo riorganizzativo sono pari a **1851**, delle quali **nessuna** verrà reimpiegata attraverso trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente.

Con riferimento, invece, all'aeronautica, il personale civile coinvolto nei provvedimenti ordinativi degli anni 2013 e 2014, ammonta a **338** unità, delle quali, al momento, soltanto 6, sarebbero interessate da reimpiego attraverso trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente. Per queste ultime saranno trovate soluzioni alternative di reimpiego (connesse al loro trasferimento presso strutture interforze ovvero di altra Forza armata presenti nel medesimo comprensorio territoriale) volte ad evitare il trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente.

La sotto riportata **Tabella D**, tenute presenti le considerazioni sopra esposte, sintetizza il quadro delle minori esigenze di spesa, considerando: in **colonna A**, il *decalage* annuo previsto per il personale; in **colonna B**, sulla base del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale, le minori esigenze di costi di gestione stimati per singolo anno di esplicazione del processo; in **colonna C** sono indicate le minori esigenze di spesa legate **all'abbattimento dei costi di sede** conseguenti alle **cessioni** delle infrastrutture, calcolati in ragione del **costo medio annuale**. Il totale delle minori esigenze di spesa allocate per anno sono evidenziate nella **colonna D**, che somma i valori quantificati per ciascun anno nelle colonne **B e C**.



Alla **colonna E** vengono indicati i **costi complessivi indotti per trasferimento e rilocalizzazione delle strutture ed attività** stimati sulla scorta di una programmazione mirata degli interventi **tale da non implicare oneri aggiuntivi a carico del bilancio a legislazione vigente**, e, quindi in definitiva, tale da consentire il **tendenziale rispetto della clausola di invarianza lungo l'intero percorso**. Dunque i valori riportati in **colonna E**, considerano, realisticamente, la distribuzione per anno dei costi di riconfigurazione e rilocalizzazione, anche **tenendo presente i livelli di riduzione delle esigenze di spesa annualmente profferiti dallo sviluppo del processo di revisione e ristrutturazione dello strumento**. I citati costi di cui è data evidenza in **colonna E**, sottratti ai totali annui delle **minori esigenze di spesa** indicati in **colonna D**, recano evidenza, in **colonna F**, dei **minori oneri netti per anno**.

TABELLA D

Anno	Decalage Pers. militare civile	Minori costi di gestione (Costo medio per unità di personale)	Minori costi di sede connessi alla cessione infrastruttura (costo medio annuale)	Totali minori esigenze settoriali di spesa	Costi indotti di trasferimento e rilocalizzazione di personale strutture e attività	Minori esigenze settoriali di spesa annue nette	Conto cumulativ delle risorse indirizzate ai sen: dell'art. 4, co. 1, lett. c) della Deleg
	A	B	C	D= (B+C)	E	F= (D-E)	G
2014	1400	€ 3.284.400,00	€ 9.686.743,00	€ 12.971.143,00	€ 12.800.000,00	€ 171.143,00	€ 171.143,00
2015	695	€ 1.630.470,00	€ 1.326.951,00	€ 2.957.421,00	€ 2.800.000,00	€ 157.421,00	€ 328.564,00
2016	1908	€ 4.476.168,00	€ 1.326.951,00	€ 5.803.119,00	€ 5.600.000,00	€ 203.119,00	€ 531.683,00
2017	2572	€ 6.033.912,00	€ -	€ 6.033.912,00	€ 6.000.000,00	€ 33.912,00	€ 565.595,00
2018	2314	€ 5.428.644,00	€ 2.653.902,00	€ 8.082.546,00	€ 8.000.000,00	€ 82.546,00	€ 648.141,00
2019	3075	€ 7.213.950,00	€ 398.085,00	€ 7.612.035,00	€ 7.600.000,00	€ 12.035,00	€ 660.176,00
2020	3022	€ 7.089.612,00	€ -	€ 7.089.612,00	€ 6.800.000,00	€ 289.612,00	€ 949.788,00
2021	3127	€ 7.335.942,00	€ -	€ 7.335.942,00	€ 7.200.000,00	€ 135.942,00	€ 1.085.730,00
2022	3372	€ 7.910.712,00	€ -	€ 7.910.712,00	€ 7.600.000,00	€ 310.712,00	€ 1.396.442,00
2023	3421	€ 8.025.666,00	€ -	€ 8.025.666,00	€ 8.000.000,00	€ 25.666,00	€ 1.422.108,00
2024	4186	€ 9.820.356,00	€ 6.634.755,00	€ 16.455.111,00	€ 8.400.000,00	€ 8.055.111,00	€ 9.477.220,00
2025	2662	€ 6.245.052,00	€ -	€ 6.245.052,00	€ -	€ 6.245.052,00	€ 15.722.272,00

Infine, nella **colonna G**, cumulativa, è data evidenza dei probabili minori oneri, aventi connotazione meramente **programmatico-previsionale** tenuto anche presente che gli **effetti finanziari reali delle sinergie ottenute al termine del processo di riordino potranno essere rilevati nell'effettivo ammontare annuo soltanto a consuntivo e a valle della concreta rilocalizzazione delle funzioni espletate dai sopprimendi ovvero riconfigurandi Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate nel senso indicato dal programma di revisione**.



Le disponibilità così ricavate, a mente del quadro delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge di delega, saranno destinate a contribuire all'auspicato riequilibrio dei principali settori di spesa (50% personale, 25% esercizio, 25% investimento) quale **condizione indispensabile** per concorrere a garantire l'efficienza e l'operatività dello strumento militare nel suo complesso, rinnovato e razionalizzato. In definitiva si può parlare di un processo virtuoso attraverso il quale l'ottimizzazione dei costi di gestione genera quantità di risorse necessarie alla prosecuzione del processo di revisione dello strumento militare, per conseguire gradualmente la razionalizzazione dello stesso, la sostenibilità e, in definitiva, l'efficienza dello stesso.

Con riferimento agli interventi operati sul riordino in riduzione della Sanità militare, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - avanzata nel corso dei tavoli tecnici che hanno formalmente presieduto, tra l'altro, anche all'analisi congiunta delle osservazioni formulate sui testi, la presente relazione tecnica è stata integrata con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettere f) e g) dello schema di decreto legislativo, che, rispettivamente, introducono il comma 01 all'articolo 194 e gli articoli 195-bis e 195-ter nel Codice dell'ordinamento militare. Al riguardo si ribadisce quanto già più diffusamente affermato in relazione illustrativa (Cfr., il paragrafo 4.8 alle pagine da 36 a 39), con riferimento al rispetto della clausola di invarianza della spesa che ha presieduto all'introduzione delle citate disposizioni.

In particolare:

- **con l'introduzione del comma 01, all'articolo 194, si prevede la presenza di una o più (non più di due) Commissioni per l'intero territorio nazionale, con ciò riproducendo nella norma, la riduzione del cinquanta per cento del numero delle Commissioni medesime. Infatti, relativamente al numero delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, si evidenzia che fino ad oggi è sempre stata operante più di una commissione sull'intero territorio nazionale. In particolare, se originariamente, erano previste quattro commissioni, con sede, rispettivamente, a Milano, Roma, Napoli e Bari, oggi ne operano soltanto due a Milano e Roma. Ne discende, pertanto, che la disposizione in esame, non determina l'incremento del numero delle commissioni in questione, tale da generare effetti peggiorativi sulla finanza pubblica. Tale ultima affermazione, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avanzata nel corso dei citati tavoli tecnici, è stata anche espressamente consacrata nel testo attraverso l'inserimento nello stesso comma 01, dell'articolo 194, della clausola di salvaguardia per**



cui la costituzione delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, può avvenire solo senza recare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettera g), intervengono, invece, inserendo, dopo l'articolo 195 del COM, gli articoli 195-bis e 195-ter, in materia di **Istituti di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare e di Commissione sanitaria d'appello**. Tali disposizioni **non sono in alcun modo suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, essendo dirette:

- **esclusivamente a ri-denominare gli attualmente esistenti** Istituti medico legali dell'Aeronautica militare, in *Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare*, definendone, peraltro, in modo più puntuale i compiti;
- a porre rimedio alla parziale carenza di disciplina, relativa ad un organo **da sempre esistente** ed operante (la Commissione sanitaria d'appello, appunto), che si è venuta a determinare allorquando il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina **anche in termini istitutivi** di tali organismi, sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare, senza che ad essa abrogazione fosse conseguita una completa e puntuale opera di riassetto. A riprova di ciò, basti constatare che gli Istituti di medicina aerospaziale e la Commissione sanitaria d'appello assolvono alle funzioni, affidate al Corpo sanitario aeronautico dall'articolo 150, comma 1, lettera a), del COM, di certificazione dell'idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e controllori del traffico aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado, non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Inoltre, si riscontra l'ulteriore anomalia per la quale a fronte delle citate abrogazioni delle **disposizioni istitutive** dei citati organi sanitari e del loro contestuale mancato riassetto nel COM, permane a tutt'oggi l'attribuzione di competenze in capo ad essi in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o un attestato aeronautico, **anche da parte di disposizioni contenute in norme esterne all'ordinamento militare** (cfr.: d.lgs. n. 150 del 2010, art. 150, comma 1, lett. a); d.P.R. n.90 del 2010, art. 583,



comma 1; ENAC, regolamento organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità, in attuazione articolo 734 cod. nav.; legge n. 859 del 1965, art. 26; d.P.R. n. 566 del 1988, art. 38, co. 6).

A fronte di quanto sopra appare chiaro che le disposizioni introdotte valgono soltanto ad indicare a livello normativo la loro esistenza che, sul piano sostanziale e formale in relazione alle attribuite competenze, non è mai venuta meno.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr. Maria Michela ACCARDO tel. 0647352149.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'emanazione del provvedimento è necessaria per attuare la delega di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante "*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*", secondo i principi e i criteri direttivi afferenti alla revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, numeri da *1) a 9)* e *d)*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni d'interesse che disciplinano l'assetto strutturale ed organizzativo delle Forze armate sono contenute nel Codice dell'ordinamento militare (di seguito "codice"), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in particolare agli articoli da 100 a 109 (per l'Esercito italiano), da 110 a 131 (per la Marina militare) e da 139 a 154 (per l'Aeronautica militare), nonché, in minima parte nel Testo unico dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini integrativi e modificativi sul decreto legislativo n. 66 del 2010, sull'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (modifica recata dell'articolo 10, comma 2 del provvedimento) e sul d.P.R. n. 90 del 2010 (modifica recata dell'articolo 10, comma 3 del provvedimento). Si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al codice dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la necessità di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90 del 2010) per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto rispetta i principi costituzionali in materia.



- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel testo disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
L'intervento integrativo sull'articolo 15 (inserimento del comma 2-bis) del codice, demanda la ripartizione tra le aree e gli uffici a un regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988, stabilendo i criteri generali di riferimento, volti a conseguire standardizzazione organizzativa, univocità decisionale, coordinamento tra le aree e meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risultano progetti di legge concernenti analoghe finalità all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**



Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesì altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

La modifica apportata all'articolo 715 del codice discende dalla necessità di aggiornare la definizione del concetto di formazione che risulta non più conforme con l'attuale evoluzione della dottrina militare nello specifico settore. Pertanto, si è reputato opportuno rimodulare la citata definizione rendendola più aderente alla reale sfera di applicazione, così da chiarificarne l'interpretazione attraverso l'introduzione della distinzione fra attività formative iniziali e quelle addestrative che, invece, accompagnano il militare per l'intera permanenza in servizio, favorendo flessibilità di impiego e costanti aggiornamento e perfezionamento professionali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimento normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa' ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di riviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 (ovvero del provvedimento all'esame), il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento comporta adozione di provvedimenti attuativi. Al riguardo, si fa presente che con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal presente provvedimento [indicato agli articoli 2188 *bis*) per l'Esercito, 2188 *ter*) per la Marina e 2188 *quater*) per l'Aeronautica], si è inteso mantenere come ordinario strumento attuativo dello stesso, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo 10 comma 3 del codice (articolo che, normativamente già in via autonoma stabilmente conferisce all'Amministrazione militare la potestà ordinativa), rendendone obbligatoria l'esecuzione, secondo le modalità, la tipologia di interventi, la tempistica e per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati.

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione volto a conseguire la contrazione delle strutture ordinarie delle Forze armate non inferiore al 30 %, imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 244 del 2012, e riepilogato negli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, si realizza, più in particolare, attraverso l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:

1) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (di soppressione e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, indicati nelle disposizioni transitorie introdotte al COM stesso per Esercito, Marina e Aeronautica, rispettivamente ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da adottarsi, del pari, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;

2) dagli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione consequenziali all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da attuare (sempre nell'arco del sessennio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento) per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, espressamente richiamati ai commi 2 dei citati articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR


**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244», non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella seguente categoria:

- atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, ... 19-07-2013

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR



Il Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e
Legislativi

